



Decreto Dirigenziale n. 205 del 13/12/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 2 Interventi per la produz.agr.produz. agro-alim. mercati agr.li consul.merc.

Oggetto dell'Atto:

REG. CE N. 491/2008 - PNS VINO - DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DELLA RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE VIGNETI - CAMPAGNA 2012/12013 (CON ALLEGATO).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il Reg. (CE) n. 1234/2007, modificato con Reg. CE n. 491/2009 del 25 maggio 2009, ha abrogato il Reg. CE 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- il Reg. (CE) 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 1782/2003;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell'8 agosto 2008 n. 2553 con il quale, in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio UE e degli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione UE, stabilisce le modalità e le condizioni per applicare la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel Programma Nazionale di Sostegno alla viticoltura per le campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013 e corrispondere gli aiuti previsti;
- con DGR n. 2080 del 30 dicembre 2008 sono state emanate le disposizioni regionali attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 6822 del 13 ottobre 2011 ha modificato il decreto dell'8/08/2008 prevedendo, tra l'altro, che l'importo medio del sostegno ammissibile per ettaro in ciascuna Regione o Provincia autonoma non può superare Euro 12.350,00 (dodicimilatrecentocinquanta/00) ad ettaro mentre, nelle Regioni di convergenza, l'importo medio è pari a Euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) ad ettaro";
- il programma nazionale di sostegno per la viticoltura, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è stato inviato alla Commissione UE in data 30 giugno 2009 e contiene, tra l'altro, la misura relativa alla Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti (RRV);
- con Decreto Regionale Dirigenziale (DDR) del 20 dicembre 2011, n. 209, il Settore Interventi per la Produzione Agricola ha, tra l'altro, approvato le modifiche alle disposizioni regionali attuative riguardanti la misura della RRV emanate con Deliberazione G.R. del 30 dicembre 2008, n. 2080;
- con Circolare del 30 ottobre 2012 - UMU.2012.1469, n. 40, l'Organismo Pagatore AGEA ha emanato le disposizioni relative alle modalità operative di presentazione delle domande di adesione alla misura della RRV per la campagna 2012/2013, fissando al "30 gennaio 2013" il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali e di modifica;

CONSIDERATO CHE:

- sulla base dell'esperienza maturata nel corso delle precedenti campagne di applicazione della misura della RRV, ed in considerazione delle richieste rappresentate dagli operatori della filiera, dei suggerimenti ed integrazioni pervenute dai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura (STAPA), nonché dell'intervenuta modifica della normativa di riferimento e di alcune procedure tecnico-operative nella gestione delle domande di aiuto e delle attività di competenza regionale, si è ritenuto opportuno modificare alcune punti delle disposizioni regionali attuative della misura;
- le variazioni apportate e contenute nell'allegato A4, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in conformità a quanto stabilito dalla DGR 2080/2008, non comportano sostanziali modifiche e non alterano gli obiettivi delle richiamate disposizioni ma rendono più celere e trasparente la spesa delle risorse comunitarie assegnate alla Regione Campania nell'ambito del PNS al vino;

- la finalità delle disposizioni regionali di attuazione della misura della RRV è quella di adeguare la produzione vitivinicola alle esigenze del mercato attraverso l'impiego di varietà autoctone e, comunque, comprese nei rispettivi disciplinari di produzione, nonché l'utilizzo di forme di allevamento meno espanse e adatte alla meccanizzazione, anche parziale, delle operazioni colturali, di modo da rendere più razionali i vigneti;
- il regime di sostegno comunitario per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nell'attuale programmazione economica 2007/2013, si è applicato a decorrere dal 1° agosto 2008 e termina il 31 luglio 2013.

RITENUTO di :

- consentire ai viticoltori interessati ed aventi titolo della Regione Campania di continuare ad avvalersi dei contributi comunitari previsti per la misura della Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti anche per la campagna 2012/2013;
- consentire, ai viticoltori interessati ed aventi titolo di presentare le domande di ristrutturazione e riconversione dei vigneti a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento e fino alla data del 30 gennaio 2013 salvo proroga concessa da AGEA e dalla Regione;

TENUTO CONTO che è interesse dell'Amministrazione Regionale condurre la propria azione alla piena legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale sopra indicate.

VISTO:

- l'art. 4, comma 6, della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria 2006";
- l'articolo 66 dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore 02 – Interventi Produzione Agricola

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo;

1. Di approvare le modifiche alle disposizioni regionali di attuazione della misura della Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti, già emanate con la DGR n. 2080 del 30 dicembre 2008, riportate nell'allegato A4 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di consentire a tutti i viticoltori interessati ed aventi titolo, di presentare le domande di aiuto e di modifica, secondo le modalità previste dalla Circolare AGEA del 30 ottobre 2012, n. 40 richiamata in premessa, a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento e fino al 30 gennaio 2013 salvo proroga concessa da AGEA e dalla Regione.

Il presente provvedimento, compreso l'allegato A4, è trasmesso:

- al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali e all'AGEA;
- agli STAPA-CePICA per l'applicazione;
- al Settore SIRCA per la divulgazione;
- al BURC per la pubblicazione, compreso l'allegato A4, a valere come notifica a tutti gli effetti di legge.

F.to Irlando